

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7725 R	26 novembre 2019	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione economia e lavoro
sul messaggio 16 ottobre 2019 concernente:**

Richiesta di un credito quadro di fr. 27'000'000.- per attuare misure cantonali ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (LaLPR del 22 giugno 2009) nel quadriennio 2020-2023 e proposta di modifiche di legge

Richiesta di un credito quadro di fr. 13'000'000.- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2020-2023

Decreti legislativi concernenti misure ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (LaLPR del 22 giugno 2009) nel quadriennio 2020-2023 per:

- **la partecipazione al programma d'attuazione San Gottardo 2020-2023;**
- **il finanziamento del management regionale (Agenzie regionali per lo sviluppo);**
- **il finanziamento del rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione (Fondazione Agire);**
- **il finanziamento del riposizionamento della Fondazione Centro di competenza mobilità sostenibile e ferroviaria**

Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un sussidio a fondo perso massimo di fr. 2'000'000.- per il periodo 2020-2023 ai sensi dall'art. 14a Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 e proposta di modifica di legge

INDICE

1.	INTRODUZIONE	2
2.	IL PERIODO 2016-2019: UN QUADRIENNIO POSITIVO	3
3.	OBIETTIVI PER IL QUADRIENNIO 2020-2023	5
3.1	Piccole e medie imprese (PMI)	5
3.2	Turismo	6
3.3	Riposizionamento regioni periferiche	7
3.4	Verifica della sostenibilità del programma d'attuazione.....	8
4.	ALTRE INIZIATIVE	8
5.	IL DECRETO LEGISLATIVO (DL) COMPLEMENTARE	9
6.	RICHIESTA FINANZIARIA E STANZIAMENTO PER IL QUADRIENNIO 2020-2023	9
7.	MONITORAGGIO	11
8.	CONCLUSIONI	11
9.	EMENDAMENTI	12



1. INTRODUZIONE

La politica economica regionale è da diversi anni un elemento centrale della strategia di sviluppo economico del Cantone Ticino che si focalizza su tre assi principali: la promozione dell'innovazione, del turismo e delle regioni periferiche.

Il programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 (PdA 20-23) – documento strategico elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) – è stato approvato dal Consiglio di Stato il 3 luglio 2019. Il messaggio in oggetto richiede un credito quadro di 40 milioni di franchi per attuare misure di sostegno allo sviluppo economico cantonale nel quadriennio 2020-2023, suddivisi in 27 milioni per misure di politica economica regionale (PER) conformi alla legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale e 13 milioni per misure complementari cantonali. Accanto al credito quadro cantonale si aggiungerà il credito federale che sarà concesso dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

2. IL PERIODO 2016-2019: UN QUADRIENNIO POSITIVO

Il periodo 2016-2019 è senz'altro da considerare come un quadriennio positivo, durante il quale sono stati raggiunti importanti obiettivi negli ambiti del sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), al turismo e al riposizionamento delle regioni periferiche.

Per una retrospettiva più puntuale dei risultati ottenuti, degli obiettivi raggiunti e la relativa allocazione delle risorse finanziarie, a complemento del messaggio governativo, ci riferiamo ai rapporti annuali che il Consiglio di Stato invia regolarmente a tutti i deputati in Gran Consiglio:

Rendiconto PER 2016, inviato al GC l'11 luglio 2017, con focus sui progetti più importanti.

Rendiconto PER 2017, inviato al GC il 4 luglio 2018, con focus sui progetti più importanti.

Rendiconto finale 2016-2019 provvisorio, con focus sui progetti più importanti, inviato alla SECO il 25 luglio (al GC verrà inoltrato il rapporto definitivo, che sarà inviato alla SECO a fine febbraio 2020). Su questo documento occorre fare attenzione che, trattandosi di un documento provvisorio, i dati sono aggiornati al 31 maggio 2019, mentre quelli del messaggio sono aggiornati a fine agosto. Le principali evidenze di questo rendiconto provvisorio sono confluite nel capitolo 1 del programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023, che contempla una retrospettiva generale del periodo 2016-2019, un'analisi sull'attuazione per i singoli obiettivi e una riflessione critica sulle conseguenze sul prossimo periodo 2020-2023.

Nell'ambito del sostegno alle PMI è stato consolidato il sistema regionale dell'innovazione, ormai sempre più riconosciuto nel panorama cantonale e nazionale. È stato inoltre possibile sostenere una ventina di progetti e raggiungere una moltitudine di beneficiari, ciò che ha comportato l'esaurimento pressoché totale dei mezzi finanziari disponibili. Si segnalano altresì i numerosi sforzi compiuti a sostegno delle start-up, ad esempio con il lancio del nuovo programma di accelerazione Boldbrain Startup Challenge.

Per quanto riguarda il turismo si ricorda che il Cantone si è dotato di una nuova Legge sul turismo nel 2015, ciò che ha richiesto un certo periodo di rodaggio. Nell'ambito della promozione del turismo sono stati stanziati meno sussidi di quanto ipotizzato, in particolare poiché alcuni progetti hanno vissuto una fase di progettazione più estesa, ciò che non ha permesso una loro concretizzazione nei tempi previsti. Per contro, l'iniziativa Ticino Ticket ha riscosso un importante successo, contribuendo in modo concreto a ridare slancio all'intero settore turistico ticinese e a generare indotto sul territorio. Si segnala anche il generale apprezzamento nei confronti delle offerte di formazione proposte agli operatori turistici, così come della nuova figura professionale dell'Hospitality Manager.

Il quadriennio in corso è stato sostanzialmente positivo per il riposizionamento delle regioni periferiche. La fase di elaborazione e condivisione dei masterplan è stata terminata con successo nelle regioni interessate – Valle di Blenio, Valle Verzasca, Alta Vallemaggia, Centovalli e Valle Onsernone – e si sta ora passando alla concretizzazione dei progetti faro.

L'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili nel quadriennio in corso è riassunto nella tabella seguente. Da segnalare che il credito disponibile non è stato consumato nella sua totalità.

PDA 2016-2019		PMI	Turismo	Regioni periferiche	Management regionale	Totale
Disponibile 2016-2019						
A fondo perso	CH	3'600'000	3'500'000	2'000'000	1'200'000	10'300'000
	TI	7'750'000	7'500'000	3'000'000	1'200'000	19'450'000
Mutui	CH	1'000'000	2'000'000	6'000'000	-	9'000'000
	TI	250'000	500'000	1'500'000	-	2'250'000
Stanziato						
A fondo perso	CH	3'633'830	429'757	690'300	1'200'000	5'953'887
	TI	6'287'079	5'611'225	2'211'107	1'200'000	15'309'411
Mutui	CH	-	-	365'612	-	365'612
	TI	-	-	-	-	-
Previsto fino a fine 2019*						
A fondo perso	CH	-	250'000	300'000	-	550'000
	TI	-	700'000	500'000	-	1'200'000
Mutui	CH	-	-	-	-	-
	TI	-	-	-	-	-
Differenza						
A fondo perso	CH	-33'830	2'820'243	1'009'700	-	3'796'113
	TI	1'462'921	1'188'775	288'893	-	2'940'589
Mutui	CH	1'000'000	2'000'000	5'634'388	-	8'634'388
	TI	250'000	500'000	1'500'000	-	2'250'000

Tabella 1 - stato al 31 agosto 2019

*stima fondi previsti per progetti finanziati entro fine il 31 dicembre 2019

Per quanto riguarda il DL complementare, esso si è confermato un importante strumento a disposizione degli Enti regionali per lo sviluppo (ERS) per sostenere lo sviluppo regionale. Si segnala in particolare il finanziamento di rilevanti iniziative quali la ristrutturazione del GranRex a Locarno e quella di Casa Begnudini in Valle Bavona. Si è inoltre proceduto con il finanziamento della manutenzione degli impianti di risalita "minori".

Anche per il DL complementare non è stata consumata l'intera disponibilità finanziaria. Se da un lato i fondi di promozione regionale degli ERS (fondi FPR) sono stati interamente utilizzati¹, d'altro lato i finanziamenti previsti per progetti strategici complementari alla PER sono stati utilizzati solo parzialmente. Alcuni progetti inizialmente ipotizzati per il periodo 2016-2019, quali la masseria di Vigino oppure il Centro Polisport di Blenio, non hanno raggiunto la maturazione necessaria per essere valutati in ottica di un sussidiamento cantonale.

La tabella seguente illustra l'utilizzo dei mezzi finanziari del DL complementare.

DL compl 2016-2019	Previsto	Stanziato	Riservato	Delta
Progetti strategici	7'000'000	903'293	477'500*	5'619'207
FPR	6'000'000	6'847'000	0	-847'000
Totale	13'000'000	7'750'293	-	5'249'707

Tabella 2 - stato al 31 agosto 2019

* Ristrutturazione Casa Begnudini – Fondazione Valle Bavona

¹ Nel corso del 2019 il Consiglio di Stato ha anche concesso all'ERS Bellinzonese e Valli (ERS-BV) e all'ERS del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM) un contributo supplementare per sostenere diversi progetti nelle regioni periferiche considerati prioritari dagli ERS (contributo supplementare complessivo agli ERS di fr. 847'000.-).

3. OBIETTIVI PER IL QUADRIENNIO 2020-2023

Nel corso dell'estate il Consiglio di Stato ha approvato il Programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 del Cantone Ticino, il quale è parte integrante del messaggio governativo in oggetto. Il programma presenta la strategia di sviluppo economico che il Governo cantonale intende perseguire nel prossimo quadriennio e funge da base per la definizione del budget federale di politica economica regionale, nonché per la richiesta di credito quadro per lo stanziamento dei fondi cantonali di politica economica regionale.

Sulla base delle esperienze riscontrate è confermata la necessità di consolidare gli obiettivi che il Cantone si è posto per il quadriennio 2016-2019 – l'aumento della competitività delle PMI, il rafforzamento delle destinazioni turistiche e il sostegno alle regioni periferiche a potenziale inespresso – i quali rimangono validi e d'attualità anche per il periodo 2020-2023.

Questi tre obiettivi sono accumulati dalla volontà di favorire uno sviluppo economico equilibrato, sostenibile e duraturo, che valorizzi le peculiarità territoriali, lo spirito imprenditoriale e l'innovazione nel nostro Cantone. Si tratta, in definitiva, di predisporre le migliori condizioni quadro per mantenere e creare posti di lavoro di qualità e adeguatamente retribuiti.

L'approccio adottato permette di sostenere diversi settori economici, diverse regioni del nostro territorio e diversi tipi di imprenditorialità.

3.1 Piccole e medie imprese (PMI)

L'accresciuta concorrenza sul piano nazionale e internazionale e le dinamiche legate al fenomeno della digitalizzazione pongono le nostre PMI di fronte a importanti sfide. L'obiettivo è dunque di garantire loro le migliori condizioni per poter aumentare la loro capacità d'innovazione e la loro competitività.

Negli scorsi anni sono stati compiuti importanti sforzi tesi a consolidare il sistema regionale dell'innovazione. Nel prossimo quadriennio occorrerà proseguire nella direzione intrapresa allo scopo di rafforzarne ulteriormente l'efficacia, anche grazie a un ampliamento dell'offerta della Fondazione Agire. A questo proposito l'auspicio è che tutti gli attori che operano a sostegno dell'innovazione possano far convergere le loro azioni all'interno del sistema regionale dell'innovazione.

Come riportato nel programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 alcuni esempi di "sistema regionale dell'innovazione" sono le nuove misure dedicate alle start-up innovative, il lancio del nuovo programma d'accelerazione Boldbrain Startup Challenge, il trasferimento tecnologico coordinati dalla Fondazione AGIRE, o, ancora, il consolidamento del Tecnopolo Ticino quale luogo di aggregazione fisica di iniziative imprenditoriali innovative. Maggiori dettagli sono visibili nel portale dell'innovazione e dell'imprenditorialità, sviluppato dal Cantone e raggiungibile all'indirizzo web www.ti.ch/portale-impresa.

Le condizioni quadro che incentivano l'innovazione sono sicuramente migliorate in Ticino, tant'è che un recente studio ha posizionato il nostro Cantone al secondo posto in una classifica che misura la forza innovativa di oltre 230 regioni d'Europa. L'adesione all'organizzazione di marketing territoriale Greater Zurich Area (GZA) e l'auspicio riconoscimento del nostro Cantone quale sede del Parco nazionale dell'innovazione (Switzerland Innovation) permetteranno di compiere un ulteriore balzo in avanti, grazie anche allo sviluppo di nuovi centri di competenze tematici basati sulla collaborazione tra

aziende e centri di ricerca. È proprio sulla costituzione di centri di competenza di rinomanza internazionale che il cantone pone ambiziose aspettative, sia per rafforzare le aziende già presenti sul territorio che per attrarre nuovi investimenti. Per realizzare questa visione sarà necessario uno sforzo comune tra istituti universitari, associazioni economiche, aziende e istituzioni pubbliche.

Più nello specifico gli obiettivi di politica economica regionale nell'ambito delle PMI per il prossimo quadriennio riguardano:

- il rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione;
- lo sviluppo dell'offerta formativa per PMI;
- i centri di competenze e reti interaziendali;
- le specializzazioni intelligenti;
- le infrastrutture e sviluppo di aree industriali.

Nel corso degli approfondimenti commissionali, i relatori per meglio comprendere l'obiettivo dell'aumento della capacità di innovazione e della concorrenzialità delle PMI, hanno fatto riferimento ai messaggi no.7060 dell'11 marzo 2015 e al no.7557 del 19 novembre 2018 sulla Legge sull'innovazione economica, che rappresenta il complemento delle misure prevista dalla PER.

Discorso analogo per quanto concerne Switzerland Innovation, per il quale il Ticino prevede la costituzione di centri di competenza: maggiori approfondimenti visionabili al capitolo 3 del messaggio 7548 relativo alle Officine FFS di Bellinzona, ma anche nel comunicato stampa della Fondazione Agire del 17 luglio 2019.

3.2 Turismo

Anche il settore turistico è confrontato con importanti trasformazioni dettate dal processo di digitalizzazione in corso e da una concorrenza agguerrita e sempre più globale. Si tratta dunque di affrontare queste sfide cercando di cogliere appieno le opportunità ad esse legate sfruttando al meglio l'alto potenziale della valorizzazione turistica in Ticino. In particolare, sarà importante elaborare nuove strategie nei processi aziendali, nei modelli commerciali e nel marketing, in modo da accrescere l'attrattiva dell'offerta turistica e la competitività delle destinazioni, consolidando la presenza del Ticino sui mercati nazionali e internazionali.

In vista dell'apertura della galleria ferroviaria del Monte Ceneri, che schiuderà nuove opportunità anche in campo turistico, si saluta positivamente l'intenzione di rafforzare l'iniziativa Ticino Ticket, attraverso la sua estensione all'offerta culturale e alla sua digitalizzazione.

A complemento di quanto spiegato nel PdA 16-19 e PdA 20-23, abbiamo fatto riferimento ai messaggi no. [6897](#) del 14 gennaio 2015, no. [7041](#) del 28 gennaio 2015 e [7530](#) del 21 giugno 2018.

Gli obiettivi della politica turistica cantonale sono riassunti come segue:

- trasferimento del sapere e dell'innovazione in ambito turistico;
- qualificazione degli operatori turistici;
- collaborazioni interaziendali;
- valorizzazione turistica delle molteplici offerte (montagna, lago, beni culturali, impianti sportivi e di svago, infrastrutture di mobilità lenta);

- sostegno al (ri-)posizionamento delle destinazioni, creazione dei centri di competenza delle organizzazioni turistiche, sviluppo coordinato di nuovi prodotti innovativi e infrastrutture turistiche.

Un esempio concreto di una delle misure messe in atto nel settore del turismo è l'introduzione dell'Hospitality Manager. Si tratta di una figura introdotta nel 2016 che – citiamo il PdA 20-23 – “ha visitato più di 160 alberghi, organizzato oltre 600 incontri con partner turistici e accompagnato oltre 25 progetti per la richiesta di un sussidio a fondo perso in base alle Legge sul Turismo (LTur). Il 35% delle strutture visitate ha introdotto una nuova strategia marketing, il 50% intende introdurla a breve. Inoltre, sono stati lanciati tre importanti progetti di cooperazione tra alberghi in zone periferiche, fondamentali per garantire la sopravvivenza degli hotel e lo sviluppo delle regioni stesse”.

Per altre iniziative particolarmente interessanti invitiamo a visitare le pagine dedicate al [Ticino Ticket](#), alla formazione [Pop-up Academy](#) e all'[hospitality manager](#), tutte e tre concretizzatesi grazie alla PER.

3.3 Riposizionamento regioni periferiche

Anche nel periodo 2020-2023 s'intende dedicare un'attenzione particolare a supporto dello sviluppo delle regioni periferiche, nello specifico coordinando e concretizzando le iniziative identificate dai masterplan.

Per comprendere la genesi del programma di riposizionamento turistico delle regioni periferiche (inizialmente chiamate a basso potenziale) abbiamo anche visionato il programma elaborato dal Ticino e [pubblicato](#) sulla piattaforma per lo sviluppo regionale in Svizzera, che lavora su mandato della SECO, in quanto considerato esemplare.

Nello scorso quadriennio si è proceduto all'elaborazione o al consolidamento dei masterplan per le regioni che hanno voluto iniziare questo percorso, nello specifico la Valle di Blenio, la Valle Verzasca, l'Alta Vallemaggia, le Centovalli e la Valle Onsernone. Occorre ora passare alla concretizzazione dei progetti faro identificati, allo scopo di generare le auspiccate sinergie con altri progetti e contribuire a migliorare l'offerta, in particolare quella turistica, con ripercussioni positive sullo sviluppo delle stesse regioni.

Inoltre, contestualmente al dibattito parlamentare in merito all'ubicazione del nuovo stabilimento industriale FFS, è stata condivisa la necessità di elaborare uno specifico “piano di sviluppo” per la Valle Leventina. Pertanto, nel Programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023, il Consiglio di Stato ha predisposto una misura dedicata al Masterplan Leventina.

Nei prossimi anni le regioni periferiche dovranno essere in grado di saper cogliere al meglio le nuove opportunità, in particolare quelle che si presenteranno nell'ambito della rivoluzione digitale in corso. A tal proposito la Commissione economia e lavoro saluta positivamente la conclusione dello studio volto a elaborare un piano strategico per la banda ultralarga su tutto il territorio cantonale. Si tratta di un progetto infrastrutturale generazionale che permetterà di abbattere le barriere digitali tra zone urbane e periferiche, permettendo a queste ultime di svilupparsi sfruttando le molteplici opportunità offerte dalla digitalizzazione. Potranno così essere messi a frutto gli sforzi messi in campo con la politica economica regionale nell'ambito del riposizionamento delle regioni periferiche.

3.4 Verifica della sostenibilità del programma d'attuazione

Come spiegato nel rapporto sul “Programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 del Cantone Ticino”, vi è una verifica della sostenibilità del programma d'attuazione con lo scopo di identificare ed evidenziare eventuali conflitti d'interesse tra gli obiettivi preposti e i principi dello sviluppo sostenibile. La valutazione degli obiettivi fa riferimento allo strumento Excel VSost messo a disposizione dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

Come spiegato nel rapporto summenzionato – citiamo – “questo strumento permette di valutare gli obiettivi sulla base di 3 gruppi di 5 criteri. Dal punto di vista economico, prende in considerazione il reddito e l'occupazione; il capitale produttivo; la competitività e la capacità d'innovazione; i meccanismi di mercato e i costi esterni; la gestione da parte degli enti pubblici. Per quanto riguarda l'ambiente, sono considerati gli effetti sugli spazi naturali e la biodiversità; sulle risorse rinnovabili, sulle risorse non rinnovabili; l'impatto sull'ambiente e sugli esseri umani; le catastrofi naturali e rischi di incidenti. Infine i criteri sociali riguardano la salute e la sicurezza; la formazione, la piena espressione e l'identità del singolo; la cultura e i valori; l'uguaglianza giuridica, la sicurezza del diritto e la parità di trattamento; la solidarietà”.

Per maggiori informazioni sul funzionamento di questo strumento di verifica della sostenibilità è allegato al presente rapporto con il documento “Verifica sostenibilità - guida pratica per i servizi federali ed altri interessati”.

4. ALTRE INIZIATIVE

Anche nel prossimo quadriennio si intende continuare e sviluppare la collaborazione a favore dello sviluppo economico dell'area del Gottardo. Pertanto, nel credito quadro proposto rientra anche il finanziamento del Programma San Gottardo (PSG) 2020-2023 per un importo cantonale pari a 2.65 milioni di franchi. Gli obiettivi e gli assi di sviluppo identificati negli ultimi programmi sono confermati. I dettagli sono definiti in un programma d'attuazione PSG 20-23 separato (cfr. allegato al messaggio).

Per quanto riguarda il management regionale è previsto un finanziamento ai quattro enti regionali per lo sviluppo ticinesi (Bellinzonese e Valli, Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Locarnese e Vallemaggia) suddiviso in 1.2 milioni di franchi cantonali e 1.2 milioni di franchi federali. Gli ERS sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nella divulgazione degli obiettivi della politica economica regionale e fungono da supporto operativo all'imprenditorialità locale/regionale, coordinandosi in particolare con le Organizzazioni turistiche regionali, l'Agenzia turistica ticinese e la Fondazione Agire. Quali membri del Gruppo strategico della politica economica regionale sono direttamente coinvolti anche da un punto di vista della condivisione strategica.

Considerata la competenza decisionale del Gran Consiglio si propone lo stanziamento di sussidi per il coordinamento relativo a Switzerland Innovation e per il riposizionamento della Fondazione Centro di competenza mobilità sostenibile e ferroviaria, in particolare nella sua attività di accompagnamento nello sviluppo del nuovo stabilimento industriale FFS a Castione. Per questi progetti si prevedono sussidi cantonali di 1.2 milioni di franchi ciascuno.

Il Consiglio di Stato, nel limite delle proprie competenze decisionali, intende inoltre confermare il proprio sostegno anche nel periodo 2020-2023 alle iniziative Fondounimpresa (ca. 800'000 franchi) e Tecnopolo Ticino.

Per ragioni relativi a uno scostamento di calendario, la programmazione di cooperazione transfrontaliera (Programma Interreg) sarà eventualmente presentata in un dedicato messaggio interdipartimentale nel corso del 2020.

Per quanto concerne infine il rinnovo del sostegno finanziario al Centro di competenze agroalimentari Ticino (CCAT) esso avverrà tramite la Legge sull'agricoltura e non più tramite i mezzi finanziari della politica economica regionale. È pertanto necessaria una puntuale modifica della base legale.

5. IL DECRETO LEGISLATIVO (DL) COMPLEMENTARE

Il DL per attuare misure di politica regionale cantonale complementari ha l'obiettivo di sostenere iniziative locali e regionali di piccole-medie dimensioni. Per raggiungere tale scopo ciascun ERS costituisce un "Fondo di promozione regionale" (FPR), alimentato principalmente dal contributo cantonale erogato dal DL complementare e da contributi dei singoli Comuni delle rispettive regioni funzionali. Inoltre, il DL complementare permette il sostegno a progetti complementari individuati dagli ERS per la propria regione funzionale coordinandosi tra di loro e definendo le priorità d'intervento tenendo in considerazione le risorse finanziarie disponibili.

Da un lato, considerato il loro importante utilizzo, si propone l'aumento della partecipazione cantonale a favore dei fondi FPR degli ERS portandolo per il periodo 2020-2023 da 1.5 milioni di franchi a un massimo di 2 milioni di franchi per ERS (per un massimo di 8 milioni di franchi totali). D'altro lato, considerato che il credito per il sostegno a progetti prioritari e complementari alla PER in queste regioni funzionali non è stato utilizzato come in passato, per queste iniziative si propone una dotazione finanziaria di 5 milioni di franchi, leggermente inferiore rispetto al quadriennio precedente. La dotazione totale del DL complementare (13 milioni di franchi) non viene dunque modificata rispetto al passato.

6. RICHIESTA FINANZIARIA E STANZIAMENTO PER IL QUADRIENNIO 2020-2023

Analogamente al periodo 2016-2019 si propone lo stanziamento di un credito quadro di 40 milioni di franchi per il periodo 2020-2023 così suddiviso: 27 milioni di franchi per l'attuazione del programma d'attuazione della politica economica regionale e 13 milioni di franchi a favore di misure complementari alla politica regionale.

Le seguenti tabelle ricapitolano l'allocazione degli importi federali e cantonali previsti per concretizzare la strategia definita nel Programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023:

PdA 2020-2023	
fondi cantonali (mio CHF)	
DL LaLPR	
Convenzione SECO ¹	20
Programma San Gottardo ²	2.65
Iniziative di lungo termine ³	4.35
totale	27
DL complementare	
Progetti regionali strategici	5
Fondo di promozione regionale	8
totale	13
TOTALE	40

Tabella 3 - ¹ vedi tabella "Convenzione SECO 2020-2023" per dettagli, ² vedi tabella "Programma San Gottardo 2020-2023" per dettagli, ³ vedi tabella "Iniziative di lungo termine 2020-2023" per dettagli

Lo stanziamento del credito quadro di 27 milioni di franchi per il finanziamento delle misure del LaLPR prevede anzitutto l'allocazione di 20 milioni di franchi per il raggiungimento di specifici obiettivi negli ambiti di sviluppo previsti dalla Convenzione di programma con la SECO. A quest'ultima, a fronte dell'impegno finanziario cantonale sopracitato, è stata sottoposta una richiesta di partecipazione finanziaria di altrettanti 20 milioni. L'impiego dei mezzi finanziari è previsto nel modo seguente:

Convenzione SECO 2020-2023			
(mio CHF)			
Ambiti d'intervento	fondi cantonali	fondi federali	
	afp	afp	prestito
PMI	6.8	5.4	2
Turismo	3	2.4	2
Regioni periferiche	9	1	6
Management regionale	1.2	1.2	-
Totale	20	20	

Tabella 4

Un'ulteriore allocazione di mezzi nell'ambito del credito di 27 milioni di franchi per la LaLPR, prevede la messa a disposizione della quota parte cantonale di fr. 2,65 milioni per il finanziamento delle misure previste dal Programma San Gottardo PSG 20-23. Il piano finanziario sovra-cantonale per il PSG 20-23 è il seguente:

Convenzione PSG 2020 - 2023						
(mio CHF)						
	CH	UR	VS	TI	GR	TOTALE
Prestiti NPR	37	-	-	-	-	37
Contributi NPR a fondo perso	5.5	5.45	2.65	2.65	3.34	19.6
						57

Tabella 5

L'ultima allocazione prevista dal DL LaLPR prevede il finanziamento tramite fondi cantonali delle iniziative indicate nella tabella seguente. Si tratta di una ripartizione che prevede una stima del contributo stanziabile per le singole iniziative.

Iniziative di lungo termine 2020-2023	
stima fondi cantonali (mio CHF)	
Fondounimpresa	0.8
Centro di competenze mobilità sostenibile (msfi)*	1.2
Coordinamento Switzerland Innovation*	1.2
Tecnopolo Ticino	1
Riserva	0.15
Totale	4.35

Tabella 6 – *proposta di stanziamento con decreti legislativi allegati al presente messaggio.

7. MONITORAGGIO

La Commissione economia e lavoro intende seguire da vicino l'evolversi della politica economica regionale e l'utilizzo dei vari crediti quadriennali messi a disposizione e per questo intende inaugurare, a pochi mesi dalla sua costituzione, una nuova prassi che preveda almeno un incontro annuale della Commissione con il servizio preposto, nel quale si possa fare il punto della situazione rispetto all'utilizzo dei crediti e ai progetti in corso o in divenire.

8. CONCLUSIONI

Da diversi anni la politica economica regionale gioca un ruolo centrale all'interno della politica di sviluppo economico del Cantone Ticino, risultando complementare alle altre leggi settoriali – in particolare alla Legge per l'innovazione economica e alla Legge sul

turismo – così come alle iniziative di marketing territoriale, rafforzate di recente con l'adesione del nostro Cantone alla Greater Zurich Area (GZA).

Il periodo 2016-2019 è stato un quadriennio senz'altro positivo per la politica economica regionale. I numerosi progetti sviluppati e le misure messe in atto negli scorsi anni hanno permesso di raggiungere importanti obiettivi a favore delle nostre PMI, del settore turistico e delle regioni periferiche. Si tratta pertanto di dare continuità alle politiche intraprese, allo scopo di favorire uno sviluppo economico equilibrato e duraturo, così come di mantenere e creare posti di lavoro interessanti e adeguatamente retribuiti. Sono infatti queste le migliori premesse per garantire coesione sociale e qualità di vita nel nostro Cantone.

Quanto previsto nell'ambito della politica economica regionale potrà fornire un contributo rilevante nell'affrontare al meglio la sfida della rivoluzione digitale, in modo da cogliere le opportunità e minimizzare gli aspetti critici legati a questo fenomeno. Si saluta inoltre positivamente l'attenzione rivolta al rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese.

La Commissione economia e lavoro valuta quindi positivamente il messaggio del Consiglio di Stato e invita il Gran Consiglio a confermare il credito quadro di 40 milioni di franchi per attuare misure di politica economica regionale nel quadriennio 2020-2023. Naturalmente la loro efficacia dipenderà in gran parte anche dal contributo che sapranno fornire i vari attori in gioco, nonché dalla progettualità e dalle iniziative che saprà mettere in campo il settore privato.

9. EMENDAMENTI

A seguito delle discussioni avvenute durante le sedute commissionali è emersa la necessità di sostenere con contributi aggiuntivi progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza ambientale fino a un massimo del 65% dell'importo computabile. Essenzialmente con questa modifica la commissione economia e lavoro intende supportare con ancor più convinzione quei progetti che contribuiscono a rivitalizzare le zone più periferiche del nostro Cantone, ma anche per sostenere quei progetti di valenza ambientale che contribuiscono attivamente a migliorare il clima. Naturalmente, questi progetti devono sempre avere una ricaduta economica indiretta in termini di creazione di valore e indotto ma anche di opportunità di lavoro. Sono di principio esclusi dalla possibilità di sostenere oltre al 50% quei progetti privati che hanno un indotto diretto, mentre rientrano nella casistica i progetti per i quali gli indotti e le ricadute sono spesso a livello indiretto.

Per essere più specifici occorre spiegare che nelle proposte di modifiche legislative, il Consiglio di Stato esplicita la possibilità di sussidiare in maniera forfettaria un'iniziativa e soprattutto prevede esplicitamente quella che oggi è una prassi, vale a dire l'esclusione dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell'aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative, così come i finanziamenti da fondi cantonali nei quali confluisce l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. Tale impostazione - spiega il messaggio governativo - risulta determinante per permettere a iniziative nelle regioni periferiche cantonali di raggiungere una solidità finanziaria sufficiente per permettere la loro concretizzazione andando oltre al limite di finanziamento del 50% dell'importo computabile. La Commissione economia e lavoro condivide questa modifica e, nello spirito dello stesso, propone due emendamenti simili per permettere puntualmente a dei progetti situati in zone discoste o a dei progetti di particolare valenza

ambientale che non beneficiano dei fondi esclusi dall'articolo di legge - e che presentano ricadute perlopiù indirette - di beneficiare di sussidi a fondo perso aggiuntivi fino a un massimo del 65% dell'importo computabile.

Le proposte di emendamento sono riportate in grassetto qui di seguito:

Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13'000'000 di franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023

Articolo 4 cpv. 2, lett. b)

- b) il cumulo dei sussidi concessi a un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può superare il 50% dell'importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell'aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. **Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza ambientale che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che presentano ricadute perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino a un massimo del 65% dell'importo computabile;**

Legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009

Articolo 15 cpv. 2, lett. c)

- c) Il cumulo dei sussidi concessi a un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può superare il 50% dell'importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell'aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. **Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza ambientale che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che presentano ricadute perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino a un massimo del 65% dell'importo computabile;**



Fatte queste premesse, la Commissione economia e lavoro invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio del Consiglio di Stato, i decreti legislativi e le modifiche di legge annessi al presente rapporto.

Per la Commissione economia e lavoro:

Marco Passalia e Roberta Passardi, relatori
Balli - Bignasca B. - Censi - Dadò - Durisch - Jelmini -
Lurati Grassi - Maderni - Minotti - Noi (con riserva) -
Pellegrini (con riserva) - Pini - Speciali

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di 27'000'000 franchi a favore di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2020-2023

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per il quadriennio 2020-2023 è stanziato un credito quadro di 27'000'000 franchi per il finanziamento di misure tese al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 del Cantone Ticino e dalla Convenzione di programma stipulata con la Confederazione.

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è inserito nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

Articolo 3

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

²Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13'000'000 di franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per il quadriennio 2020-2023 è stanziato un credito di 13 milioni di franchi destinato a misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023.

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è destinato al finanziamento di misure cantonali per progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni destinati a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali, in particolare nelle regioni periferiche delle rispettive regioni funzionali;
- b) progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2020-2023, considerando in particolare l'obiettivo "Regioni periferiche".

Articolo 3

¹I progetti di cui all'art. 2 lett. a) sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo sviluppo in linea con quanto previsto dalla convenzione di sussidiamento stipulata tra il Cantone e gli Enti regionali per lo sviluppo.

²Il Consiglio di Stato assegna, per il periodo 2020-2023, 1'500'000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo cantonale per il sostegno di progetti di cui all'art. 2 lett. a). Nel caso di esaurimento dei fondi di promozione regionale per progetti di cui all'art. 2 lett. a) del presente decreto, possono essere attribuiti ulteriori 500'000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo a favore di progetti nelle proprie regioni periferiche.

³Le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di decisione e di erogazione dei sussidi vengono stabilite dal singolo Ente regionale per lo sviluppo.

⁴Gli Enti regionali per lo sviluppo redigono un rendiconto sull'utilizzo della dotazione finanziaria nell'ambito del rendiconto annuale previsto dalla convenzione di sussidiamento 2020-2023 con il Cantone Ticino.

Articolo 4

¹Per i progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2020-2023 di cui all'art. 2 lett. b), possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio:

- a) mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse;
- b) a fondo perso.

²Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;
- b) il cumulo dei sussidi concessi a un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può superare il 50% dell'importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell'aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. **Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza ambientale che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che presentano ricadute perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino a un massimo del 65% dell'importo computabile;**
- c) per l'elaborazione del modello imprenditoriale e l'approfondimento pianificatorio, è possibile stanziare sussidi a fondo perso fino al 90% dell'importo computabile.

³Per la concessione di sussidi è richiesta l'elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.

⁴Il Consiglio di Stato decide gli aiuti per il sostegno all'elaborazione del modello imprenditoriale e l'approfondimento pianificatorio.

⁵Il Gran Consiglio decide gli aiuti per il sostegno ai progetti di cui all'art. 2 lett. b).

⁶Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti e designa il servizio competente.

⁷Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Articolo 5

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

Articolo 6

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

² Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la partecipazione al Programma San Gottardo

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per l'attuazione del Programma San Gottardo è concesso un finanziamento di 2'650'000 franchi per il periodo 2020-2023.

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia, a carico del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 27'000'000 franchi a favore di misure cantonali per la politica economica regionale nel quadriennio 2020-2023 del...

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio forfettario complessivo di 2'400'000 franchi a favore delle Agenzie regionali per lo sviluppo nell'ambito del credito quadro di 27'000'000 di franchi a favore di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2020-2023 e della relativa Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica e Cantone Ticino

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Agli Enti regionali per lo sviluppo (ERS), per l'attuazione delle misure di politica economica regionale tramite la rispettiva Agenzia (ARS), secondo quanto previsto dalla legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009, dal regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale del 20 aprile 2010 e dal decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 13'000'000.- a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al Programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 del... , è assegnato un sussidio forfettario complessivo di 2'400'000 franchi, equamente suddiviso tra i quattro ERS, per il periodo 2020-2023.

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia ed è così ripartito:

- 1'200'000 franchi a carico del credito quadro di 27'000'000 di franchi a favore di misure cantonali ai sensi dell'art. 12 della legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009;
- 1'200'000 franchi nell'ambito della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica e Cantone Ticino sulla promozione del programma cantonale d'attuazione della politica regionale 2020-2023.

Articolo 3

Il Consiglio di Stato è incaricato di stipulare con gli Enti regionali per lo sviluppo la convenzione di sussidiamento per le attività svolte dalle rispettive Agenzie regionali per lo sviluppo.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio forfettario di 8'600'000 franchi a favore della Fondazione Agire per il finanziamento delle attività finalizzate al rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione previste dal Programma d'attività 2020-2023 nell'ambito del credito quadro di 27'000'000 di franchi a favore di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2020-2023 e della relativa Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica e Cantone Ticino

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Alla Fondazione Agire (di seguito: Fondazione) è concesso un sussidio forfettario di 8'600'000 franchi per lo svolgimento, nel periodo 2020-2023, delle attività previste dal Programma d'attività 2020-2023 finalizzate al rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione.

Articolo 2

¹Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia ed è indicativamente così ripartito:

- 5'600'000 franchi a carico del credito quadro di 27'000'000 di franchi a favore di misure cantonali nell'ambito della politica economica regionale ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 della legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009, di cui franchi 1'200'000 franchi destinati al coordinamento Switzerland Innovation;
- 3'000'000 di franchi nell'ambito della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica e Cantone Ticino sulla promozione del programma cantonale d'attuazione della politica regionale 2020-2023.

²Qualora l'importo concesso dalla Confederazione non dovesse essere confermato nella sua interezza, l'eventuale differenza andrà a carico del credito quadro di 27'000'000 di franchi per la concessione di sussidi nell'ambito della politica economica regionale. Il Consiglio di Stato è responsabile per la suddivisione definitiva dei fondi federali e cantonali.

Articolo 3

Il Consiglio di Stato è incaricato di stipulare con la Fondazione la convenzione di sussidiamento per le attività svolte dalla Fondazione nel periodo 2020-2023.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio forfettario di 1'200'000 franchi a favore della Fondazione Centro di mobilità sostenibile e ferroviaria per la fase di transizione e per il riorientamento delle proprie attività nell'ambito del credito quadro di 27'000'000 franchi a favore di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2020-2023

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Alla Fondazione Centro di mobilità sostenibile e ferroviaria (di seguito: Fondazione) è concesso un sussidio forfettario di 1'200'000 franchi per il riorientamento, nel periodo 2020-2023, delle proprie attività.

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia ed è a carico del credito quadro di 27'000'000 franchi a favore di misure cantonali ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 della legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009 nel quadriennio 2020-2023.

Articolo 3

Il Consiglio di Stato è incaricato di stipulare con la Fondazione la convenzione di sussidiamento per le attività svolte dalla Fondazione nel periodo 2020-2023.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

**d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009;
modifica**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009 è così modificata:

Art. 3

**Programma
d'attuazione della
politica economica
regionale e
Convenzione di
programma**

Il programma d'attuazione della politica economica regionale e la Convenzione di programma definiscono i contenuti, le priorità, le strategie e l'impegno finanziario del Cantone e della Confederazione in materia di politica regionale.

Art. 4 cpv. 2 lett. g)

g) adottare misure che consistono nel contribuire al finanziamento degli Enti regionali per lo sviluppo e alle piattaforme tematiche, nel concedere sussidi e nell'aggiudicare commesse pubbliche;

Art. 7 cpv. 2 lett. a)

a) contribuire operativamente al raggiungimento degli obiettivi del programma d'attuazione della politica economica regionale e della Convenzione di programma;

Art. 10 cpv. 2

²Essa ha il compito di esprimere un preavviso sulla concessione dei sussidi.

Art. 11

Principio

¹Le misure federali possono essere adottate unicamente per progetti conformi alla Convenzione di programma.

²Le misure cantonali possono essere adottate per progetti conformi al programma d'attuazione della politica economica regionale o alla Convenzione di programma e devono essere almeno equivalenti agli aiuti federali.

Art. 12

Sussidi agli Enti regionali per lo sviluppo

Il Cantone concede, per il tramite di una convenzione di sussidiamento, agli ERS riconosciuti un sussidio per le spese dell'agenzia per lo sviluppo regionale relative allo svolgimento dei compiti attinenti alla presente legge.

Art. 13

Sussidi alle piattaforme tematiche

Il Cantone può concedere alle piattaforme tematiche sussidi in base ad un contratto di prestazione o a un mandato specifico.

Art. 14

Sostegno a progetti

¹Le misure possono essere adottate per preparare, eseguire e valutare progetti o programmi che:

- a) promuovono lo spirito e le attività imprenditoriali;
- b) consolidano la capacità di innovazione;
- c) sfruttano le potenzialità endogene e creano o migliorano sistemi per la produzione di valore aggiunto;
- d) promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, tra regioni funzionali e con agglomerati urbani;
- e) promuovono la cooperazione intercantonale e transfrontaliera.

²Le misure previste dalla presente legge si applicano a tutto il territorio cantonale con le seguenti specifiche:

- a) nei centri urbani (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio-Chiasso) sono sostenuti unicamente progetti che hanno un chiaro e comprovabile impatto nelle aree periferiche delle rispettive regioni funzionali o in tutto il Cantone;
- b) le zone a basso potenziale di sviluppo beneficiano di un programma specifico.

Art. 15

Sussidi federali e cantonali

¹Il Consiglio di Stato può concedere, previo coordinamento con le altre politiche cantonali e federali ad impatto territoriale, i seguenti sussidi, definiti in modo percentuale sull'importo computabile oppure forfettari:

- a) sussidi nella forma di mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse;
- b) sussidi a fondo perso.

²Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;
- b) i mutui concessi ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non possono superare il 30% dell'importo computabile;
- c) il cumulo dei sussidi concessi a un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può superare il 50% dell'importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell'aiuto patriziale, i finanziamenti

derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. **Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza ambientale che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che presentano ricadute perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino a un massimo del 65% dell'importo computabile;**

d) fanno eccezione gli studi di base e di fattibilità, per i quali è possibile concedere sussidi fino al 90% dell'importo computabile.

³Il Consiglio di Stato può adottare misure, fino a copertura integrale dei costi, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da specifici contratti, convenzioni o programmi.

Art. 16 cpv. 1 e 3

¹Le misure sono finanziate mediante un credito quadro quadriennale, deciso dal Gran Consiglio, sulla base del programma d'attuazione della politica economica regionale e della Convenzione di programma.

³Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma d'attuazione della politica economica regionale e nella Convenzione di programma.

Art. 17

Autorità competente

¹Le misure vengono decise dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.

²Il Gran Consiglio decide le misure per importi superiori a 1'000'000 di franchi.

Art. 18 cpv. 1 e 2

¹Se l'oggetto del sussidio è destinato ad altro uso o è stato alienato, con o senza lucro, il beneficiario deve notificarlo immediatamente all'autorità erogante. Il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio dopo averne valutato il cambiamento di destinazione.

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 25 anni al massimo dalla data della concessione del sussidio.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'agricoltura del 3 dicembre 2002; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è così modificata:

Art. 14a (nuovo)

**Messa in rete e
valorizzazione della
produzione locale**

¹Il Cantone può sostenere, anche finanziariamente, organizzazioni interdisciplinari, che rappresentano segnatamente la produzione agricola, la trasformazione, la distribuzione, la ristorazione e il turismo, il cui scopo è valorizzare la produzione agricola locale e il consumo dei relativi prodotti agroalimentari.

²Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il riconoscimento è sottoposto a regolare riesame.

³Le organizzazioni beneficiarie sono tenute a presentare al Consiglio di Stato il rapporto di attività e il rendiconto finanziario.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di 2'000'000 di franchi per il periodo 2020-2023 destinato al finanziamento delle misure contemplate dall'art. 14a della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito quadro di 2'000'000 di franchi per il periodo 2020-2023, destinato al finanziamento delle misure contemplate dall'art. 14a della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002.

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è destinato alla concessione di aiuti cantonali per progetti volti a:

- a) rendere l'offerta dei prodotti e servizi agroalimentari tipici accessibile ai diversi consumatori in Ticino e al di fuori;
- b) fungere da interfaccia tra i settori, con un'attenzione particolare alla produzione primaria e alla ristorazione;
- c) sviluppare e promuovere la Rete agroalimentare del Territorio (RdT);
- d) promuovere i marchi già esistenti nella filiera agroalimentare;
- e) collaborare e coordinarsi con il settore turistico per integrare l'offerta del prodotto agroalimentare in quella turistica.

Articolo 3

Il Consiglio di Stato è competente per la ripartizione del credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Articolo 4

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia, Sezione dell'agricoltura.

Articolo 5

Il Consiglio di Stato è autorizzato a concludere le convenzioni di sussidiamento con i rispettivi beneficiari, nelle quali saranno regolate le modalità di finanziamento.

Articolo 6

¹I beneficiari sono tenuti ad informare tempestivamente la Sezione dell'agricoltura su qualsiasi cambiamento legato alle attività previste. La mancata notifica delle modifiche potrà comportare una riduzione del sussidio concesso.

²A giudizio della Sezione possono essere versati degli acconti sul sussidio concesso.

³Per ogni ulteriore dettaglio valgono le disposizioni contenute nella convenzione di sussidiamento stipulata fra le parti.

Articolo 7

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore contemporaneamente all'art. 14a della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002.